

NOVITÀ SOVRANAZIONALI

SUPRANATIONAL NEWS

di Elena Zanetti

NASCE L'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE

Dalla decisione 2002/187/GAI al Regolamento (UE) 2018/1727

L'11 dicembre 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2018/1727 del 14 novembre 2018 che istituisce l'Agencia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale U.E. 21 novembre 2018, L 295 (il Regolamento e gli altri atti normativi in seguito citati sono consultabili in www.giustiziapenaleeuropea.eu). Il nuovo testo – che si applicherà, ai sensi dell'art. 82, solo a decorrere dal 12 dicembre 2019, data in cui avrà effetto la sostituzione – definisce una transizione morbida dalla “vecchia” Unità Eurojust, primo modello centralizzato di cooperazione giudiziaria in ambito europeo, al nuovo organismo, parimenti dotato di personalità giuridica (art. 1, § 3), che succederà alla prima secondo le dettagliate disposizioni transitorie previste dall'art. 80.

Nella sua versione originaria, l'Unità Eurojust – a sua volta subentrata all'Unità provvisoria Pro Eurojust, creata con decisione 2000/799/GAI – era stata istituita nel 2002 con la decisione del Consiglio ora abrogata, allo scopo di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri «*in particolare nella lotta contro le forme gravi di criminalità che sono spesso opera di organizzazioni transnazionali*», in una prospettiva di cooperazione verticale, secondo il modello inaugurato, sul parallelo fronte della cooperazione di polizia, da Europol (art. 29 e 31 vecchio TUE). Sviluppando l'idea originaria enucleata nella conclusione n. 46 del Consiglio Europeo di Tampere e ribadita nella conclusione n. 43 del Consiglio Europeo di Laeken si era dato vita ad una struttura giudiziaria sovranazionale, costituita da membri nazionali – uno per ciascun Paese membro – distaccati dai rispettivi Stati e privi di poteri autoritativi, concepita come una sorta di “interfaccia” delle autorità giudiziarie nazionali, volta a favorire il loro collegamento, in funzione di impulso e di stimolo delle rispettive attività in materia di indagini e di esercizio dell'azione penale.

Anche se di creazione abbastanza recente, nel corso della sua storia, il quadro giuridico di Eurojust aveva già subito alcuni incisivi interventi di modifica, finalizzati a razionalizzare la formula della “centralizzazione leggera” e a renderne più efficiente l'azione. Nel 2003, una prima decisione (2003/659/GAI, in *G.U.C.E.*, 29 settembre 2003, L 245) aveva operato sui profili amministrativi e sulle regole di bilancio di Eurojust; nel 2009, la decisione 2009/426/GAI (in *G.U.C.E.*, 4 giugno 2009, L 138) aveva invece ridisegnato, rafforzandoli sensibilmente e accentuandone il carattere giudiziario, i poteri dei membri nazionali (v. artt. 6, § 2; 9, § 3; 9-bis; 9-ter; 9-quater; 9-quinquies) e quelli del Collegio (artt. 7, § 2; 7, § 3), oltre ad aver introdotto nuove forme di coordinamento (art. 5-bis) e regolato lo scambio di informazioni (art. 13).

L'esigenza di una più radicale revisione della struttura e dell'operatività di Eurojust si è poi manifestata, negli anni successivi, sia rispetto alla significativa e costante evoluzione della normativa europea in materia di cooperazione giudiziaria, sia rispetto ad alcuni nodi problematici del suo funzionamento, che neppure la messa a punto effettuata con la decisione 2009/426/GAI era valsa ad emendare.

Sul primo versante, la progressiva incidenza del principio del mutuo riconoscimento e l'affermarsi di nuovi strumenti di cooperazione, sollecitavano un rafforzamento dell'azione di Eurojust per svilupparne le potenzialità ancora inespresse – specie se rapportate alla notevole estensione della sua competenza *ratione materiae* (art. 4) – rendendo più efficiente la funzione di coordinamento e superando le difficoltà derivanti da una non omogenea attuazione della decisione istitutiva nei diversi Stati membri. Assai significative sono, in quest'ottica, le varie attribuzioni “aggiuntive” conferite via via ad Eurojust da autonomi atti normativi dell'Unione, quali, ad esempio la decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione (art. 12) e la direttiva 2014/41/UE istitutiva dell'or-

dine europeo d'indagine (OEI) (considerando 13) rispetto alle quali era però mancato un coerente intervento di raccordo sul piano dell'operatività di Eurojust.

Sul secondo versante, va sottolineato come sin dall'atto di nascita, la piena affermazione di Eurojust sia stata condizionata dalla questione irrisolta dei suoi connotati "ibridi", in cui confluiscono componenti sia di natura giudiziaria, sia di natura amministrativa, che impediscono di tracciarne un profilo unitario, anche in ragione dell'accentuarsi ora dell'una, ora dell'altra componente nelle diverse normative nazionali di attuazione (quanto all'ordinamento italiano sembra prevalere la tesi della natura amministrativa, v. l. 14 marzo 2005, n. 41, artt. 1 e 3).

Scenari propizi all'evoluzione di Eurojust si sono aperti grazie all'art. 85 del Trattato di Lisbona che – confermandone la centralità nel coordinamento della cooperazione tra le autorità nazionali – ha riconosciuto al Parlamento europeo e al Consiglio, nel contesto della procedura legislativa ordinaria, il potere di determinarne, mediante regolamento, «*la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti*». Nello specifico, ai sensi dell'art. 85, § 1, tra questi ultimi rientrano: «*a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a); c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione di conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea*».

I propositi di riforma di Eurojust si sono quindi concretizzati nella proposta di regolamento COM (2013)535, adottata dalla Commissione europea il 17 luglio 2013, tradottasi – a seguito della posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 e della decisione del Consiglio del 6 novembre 2018 – nel Regolamento in esame.

Come cambia Eurojust

Basta scorrere il corposo preambolo (considerandi 1-74) per cogliere quanto siano ambiziose le novità introdotte dal nuovo Regolamento nella disciplina di Eurojust, a partire dal cambio di *status*. L'intento dichiarato – quello di migliorare l'efficacia operativa dell'Agenzia, intervenendo sugli aspetti più critici riscontrati nel suo funzionamento – è perseguito mediante la semplificazione del quadro giuridico complessivo (considerando 10) e con un generalizzato sforzo di razionalizzazione che ne ha coinvolto svariati profili, dalla rinnovata *governance* alle funzioni operative.

Tale sforzo è ben evidente già dalla ridefinizione dei compiti e della competenza di Eurojust, operata rispettivamente nell'art. 2 e nell'art. 3 del Regolamento, specie se confrontati alle corrispondenti previsioni della decisione 2002/187/GAI (artt. 3 e 4). In entrambi i casi, la definizione più coerente funge da premessa per reimpostare le basi del coordinamento del ruolo di Eurojust con gli Stati membri e con gli altri organismi europei attivi nel settore della cooperazione penale.

Nel rinnovato contesto normativo, spetta dunque all'Agenzia sostenere e potenziare «*il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust [...] qualora tali forme di criminalità interessino due o più Stati membri o richiedano un'azione penale su basi comuni*» muovendo dalle operazioni effettuate e dalle informazioni fornite «*dalle autorità degli Stati membri, da Europol, da EPPO e dall'OLAF*» (art. 2, § 1). In tal senso, si specifica ulteriormente che, nell'esercizio dei suoi compiti, Eurojust tiene conto «*di qualsiasi richiesta formulata dall'autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da autorità, istituzioni, organi e organismi dell'Unione competenti*», ed agevola «*l'esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento a richieste e decisioni basate sugli strumenti che danno effetto al principio del riconoscimento reciproco*» (art. 2, § 2). A rimarcare maggiormente le differenze con il passato è però la previsione che Eurojust possa assolvere tali compiti non più solo dietro richiesta degli Stati membri, ma anche di propria iniziativa e su richiesta della Procura europea nei limiti della sua competenza (art. 2, § 3).

L'ambito di competenza di Eurojust continua di fatto ad essere allineato a quello di Europol, sebbene dall'art. 3 sia scomparso il rinvio *per relationem* a quest'ultimo, contenuto nell'art. 4, § 1 della decisione 2002/187/GAI. Le trenta categorie di reati gravi elencate nell'allegato 1 al Regolamento in esame, a cui rimanda l'art. 3, coincidono, infatti, con quelle contenute nel corrispondente allegato del regolamento (UE) 2016/794 dedicato ad Europol. L'istituzione della Procura europea ha reso invece necessario definire linee di demarcazione tra le rispettive sfere di intervento per evitare sovrapposizioni e conflitti. In via generale, dalla data in cui EPPO assumerà le sue funzioni (2021) si è stabilito che Eurojust non eserciterà «*le proprie competenze per quanto riguarda le forme di criminalità per le quali EPPO esercita le sue compe-*

tenze». Fanno eccezione alla regola generale di riparto, le ipotesi in cui siano coinvolti «anche Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione di EPPO», oppure vi sia una richiesta in tal senso degli stessi Stati membri non partecipanti o da parte di EPPO (art. 3, § 1). In ordine ai reati che ledono interessi finanziari dell'Unione, Eurojust potrà mantenere le sue competenze allorché siano coinvolti Paesi membri che aderiscano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione di EPPO, quando quest'ultima non sia competente o, pur essendolo, decida «di non esercitare la sua competenza» (art. 3, § 2). In conformità ai rispettivi mandati operativi, Eurojust ed EPPO potranno anche avviare consultazioni con gli Stati membri interessati e cooperare tra loro per facilitare l'esercizio della competenza di Eurojust, secondo modalità definite mediante appositi accordi di lavoro stipulati a norma dell'art. 47, § 3.

Non mancano poi regole ausiliarie volte ad ampliare la competenza di Eurojust, estendendola oltre i reati gravi menzionati nell'Allegato 1. In tal senso, l'Agenzia è competente, in primo luogo, anche per i reati connessi – secondo le specificazioni fornite dall'art. 3, § 4 – a quelli che ricadono nel suo ambito di competenza; inoltre, sempre in via accessoria, potrà «prestare assistenza nelle indagini e nelle azioni penali» concernenti reati diversi dietro espressa «richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro» (art. 3, § 3) e, ancora, sempre su richiesta dello Stato membro interessato, prestare sostegno anche qualora le indagini o le azioni penali «interessino unicamente lo Stato membro in questione e un paese terzo», con il quale sussistano accordi di cooperazione «o qualora in un caso particolare sussista un interesse essenziale a prestare tale sostegno» (art. 3, § 5). Qualora, invece, le indagini, pur riguardando un singolo Stato membro, «abbiano ripercussioni a livello dell'Unione» l'intervento di Eurojust potrà essere sollecitato non solo dall'autorità competente dello Stato membro stesso, ma anche dalla Commissione. In tale ultima ipotesi, prima di accogliere la richiesta, Eurojust consulterà lo Stato membro interessato, fissando un termine entro cui esso possa, se del caso, «opporsi all'esecuzione della richiesta» (art. 3, § 6).

Si è, inoltre, provveduto al riordino delle funzioni, che Eurojust continua a svolgere rispettivamente attraverso i membri nazionali (art. 4, § 1 e § 2) e per il tramite del collegio (art. 4, §§ 3-5 e art. 5). La ripartizione – in precedenza tracciata dagli artt. 6 e 7 della decisione 2002/187/GAI – è stata rivisitata in ossequio al criterio, enunciato nel considerando n. 9, che fosse «opportuno rafforzare le funzioni operative riducendo il carico di lavoro amministrativo dei membri nazionali», per consentire all'Agenzia di «sviluppare tutto il suo potenziale». L'art. 4 dettaglia così, le «funzioni operative» che sono attribuite ai membri nazionali (§ 1, lett. a-i). Nell'esercizio di tali attività, Eurojust può rivolgere alle autorità competenti degli Stati membri interessati richieste motivate al fine di: avviare un'indagine o un'azione penale per fatti precisi; accettare che una di esse sia «più indicata ad avviare un'indagine o un'azione penale per fatti precisi»; coordinarsi con le autorità competenti di altri Stati membri; istituire una squadra investigativa comune; comunicare le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti; disporre misure investigative speciali; prendere «ogni altra misura giustificata ai fini dell'indagine o dell'azione penale» (art. 4, § 2, lett. a-g).

Diversamente, nelle attribuzioni del collegio, come si evince dall'art. 5, alle funzioni operative o «direttamente connesse con aspetti operativi» si cumulano anche questioni amministrative, sia pure «solo nella misura necessaria ad assicurare l'espletamento delle sue funzioni operative». Rispetto alle funzioni attribuite dall'art. 4, § 1 e § 2 ai membri nazionali, l'intervento collegiale può essere sollecitato dalla richiesta di «uno o più membri nazionali interessati da un caso trattato di Eurojust», ovvero se la questione «comporta indagini o azioni penali che abbiano un'incidenza su scala dell'Unione o possano interessare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati» (art. 5, § 2, lett. a). In ogni caso, quando svolge i suoi compiti Eurojust «comunica se agisce per il tramite di uno o più membri nazionali oppure del collegio» (art. 5, § 3). Sul piano amministrativo sono rimesse al collegio, tra l'altro, l'adozione del bilancio; la nomina del direttore amministrativo; l'adozione degli accordi di lavoro conclusi a norma dell'art. 47, § 3 e dell'art. 52; l'adozione di relazioni, documenti programmatici, orientamenti destinati alle autorità nazionali e pareri riguardanti «l'attività operativa di Eurojust, ogniqualvolta tali documenti siano di natura strategica» (art. 2, § 2, lett. j). Compete, inoltre, al collegio l'adozione – a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti – del regolamento interno di Eurojust (art. 5, § 5).

Ad un esame più approfondito dell'articolato (82 articoli ripartiti in dieci capi, cui si aggiungono 2 allegati), tre sembrano le direttrici secondo cui è stato ridisegnato il profilo della nuova Agenzia, ovvero la razionalizzazione dell'assetto interno (capo II. *Struttura e organizzazione di Eurojust*, artt. 6-18); la messa a punto dei rapporti operativi con i referenti nazionali e gli Stati membri (capo III. *Aspetti operativi*, artt. 19-25) e delle relazioni con gli altri soggetti attivi nel settore della cooperazione giudiziaria, quali Europol, EPPO, Rete giudiziaria europea (capo V. *Relazioni con i partner*, artt. 47-59) e l'aggiornamento della disciplina sul trattamento dei dati personali (capo IV. *Trattamento delle informazioni*, artt. 26-46).

Le modifiche all'organizzazione e alla struttura di Eurojust

Il riassetto organizzativo e strutturale operato dal Regolamento 2018/1727 ha coinvolto sia i membri nazionali, sia il collegio.

La disomogeneità delle prerogative conferiti dagli Stati ai rispettivi membri nazionali ha sovente rappresentato un limite all'azione di sostegno e di coordinamento delle indagini transfrontaliere operata da Eurojust. Anche se, di fatto, non muta lo *status* dei membri nazionali – distaccati presso l'Agenzia da ciascuno Stato «*in conformità del proprio ordinamento giuridico*» (art. 7, § 1), con la qualifica di magistrato del pubblico ministero, giudice o rappresentante dell'autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a quelle di pubblico ministero o di giudice «*a norma del diritto nazionale*» (art. 7, § 4) – si prevede ora espressamente che, affinché possano svolgere adeguatamente il proprio mandato, gli Stati membri conferiscano «*loro almeno i poteri previsti dal presente regolamento*» (art. 7, § 4). Ne consegue che, ai sensi dell'art. 8, i membri nazionali dovranno quantomeno essere in grado di agevolare o altrimenti sostenere l'emissione e l'esecuzione «*delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco*»; contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti del proprio Stato, «*con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione, inclusa EPPO*» e con le autorità internazionali competenti; partecipare alle squadre investigative comuni; accedere alle informazioni contenute nei pubblici registri nazionali indicati dall'art. 9. Inoltre, di concerto con l'autorità nazionale competente o, anche autonomamente in caso di urgenza e qualora non sia possibile contattare in modo tempestivo l'autorità competente, i membri nazionali potranno anche emettere o eseguire «*ogni richiesta di assistenza giuridica reciproca o di riconoscimento reciproco*» e disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine di indagine europeo (art. 8, § 4).

Gli Stati membri potranno inoltre attribuire ai loro membri nazionali ulteriori poteri «*in conformità del loro diritto nazionale*», previa formale comunicazione alla Commissione e al collegio (art. 8, § 2).

Da segnalare poi che anche la durata del mandato dei membri nazionali e dei loro aggiunti – in precedenza fissata in almeno 4 anni (art. 9 decisione 2002/187/GAI, come modificato dalla decisione 2009/426/GAI – è stata elevata a cinque anni, rinnovabile una sola volta (art. 7, § 5).

Meno rilevanti sotto il profilo operativo, ma pure sempre significativi, sono le variazioni introdotte nella composizione e nel funzionamento del collegio, giustificati dall'opportunità di separare/distinguere in modo più netto al suo interno le funzioni operative da quelle di gestione (considerando 17). In tal senso, ai membri nazionali che lo compongono abitualmente, si aggiunge un rappresentante della Commissione allorché il collegio eserciti funzioni di gestione (art. 10, § 1). Qualora, invece, il collegio debba discutere questioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle funzioni di EPPO, quest'ultima sarà invitata a partecipare alle riunioni, previo invio del relativo ordine del giorno, con diritto di accedere ai documenti pertinenti, ma senza diritto di voto (art. 13, § 3).

Oltre ai membri nazionali e al collegio, completano l'impianto di Eurojust il comitato esecutivo e il direttore amministrativo, di nuova istituzione (art. 6). La necessità di dotare l'Agenzia di una idonea struttura amministrativa e di gestione per consentirle «*di svolgere i suoi compiti in modo più efficace*» (considerando 16), si è, infatti, tradotta nella creazione di un comitato esecutivo (art. 16), che affianca il collegio, assistendolo nelle funzioni di gestione al fine di consentire «*un processo decisionale snello per le questioni non operative e strategiche*» (considerando 18). Il comitato esecutivo – composto dal presidente e dai vicepresidenti di Eurojust, da un rappresentante della Commissione e da altri due membri del collegio designati secondo un sistema di rotazione e dal direttore amministrativo, membro senza diritto di voto (art. 16, § 4) – è dunque responsabile dell'adozione «*di decisioni amministrative fondamentali per assicurare il funzionamento di Eurojust*» e sovrintende «*ai lavori preparatori necessari del direttore amministrativo su altre questioni amministrative da sottoporre al collegio per l'adozione*» (art. 16, § 1).

Si evolve, inoltre, in meccanismo di coordinamento permanente (MCC) il “vecchio” coordinamento permanente (CP) – inaugurato dall'art. 5-bis della decisione 2002/187/GAI – in grado di intervenire nei casi di urgenza, al fine di ricevere e trattare «*in qualsiasi momento*» le richieste che gli sono destinate: a tal fine, come prevede l'art. 19, § 1, il meccanismo «*deve essere contattabile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7*». Il meccanismo si avvale di un componente designato da ciascuno Stato membro (art. 19, § 2).

Relazioni con gli Stati membri, i Partner e i Paesi terzi

a) Sul fronte dei rapporti con gli Stati membri va segnalato l'ampliamento della composizione del sistema di coordinamento nazionale Eurojust (art. 20), strumento finalizzato a coordinare a livello locale

il lavoro svolto dai diversi corrispondenti nazionali indicati nell'art. 20, § 3 e ad agevolare, in varie forme, «*lo svolgimento dei compiti di Eurojust all'interno dello Stato membro*» (art. 20, § 7). Oltre ai corrispondenti nazionali di Eurojust; al corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo; al corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea e a un massimo di tre altri punti di contatto della rete; ed ai membri nazionali o i punti di contatto della rete delle squadre investigative comuni e delle altre reti istituite con le decisioni 2002/494/GAI, 2007/845/GAI e 2008/852/GAI, il coordinamento coinvolge ora anche i corrispondenti nazionali per le questioni attinenti alla competenza di EPPO. L'azione del coordinamento si esplica a livelli diversi, ad esempio, aiutando a decidere se una richiesta di cooperazione debba essere trattata con l'assistenza di Eurojust o della rete giudiziaria europea; aiutando il membro nazionale ad individuare le pertinenti autorità per l'esecuzione di richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria; o ancora mantenendo i rapporti con l'unità nazionale Europol, altri punti di contatto della rete giudiziaria europea e altre autorità nazionali competenti (art. 20, § 7).

Resta, invece, invariata – rispetto all'art. 13 della decisione 2002/187/GAI nella versione novellata – la disciplina dei contatti e dello scambio di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali (art. 21). Al riguardo, si dispone che le autorità nazionali competenti scambino con Eurojust, in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati (v., *infra*), tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, le autorità nazionali sono tenute a comunicare, senza ritardo, ai rispettivi membri nazionali i casi che li riguardano (art. 21, § 3) e l'istituzione di squadre investigative comuni e i risultati conseguiti dalle squadre stesse (art. 21, § 4).

Dal canto suo Eurojust comunica, invece, alle autorità nazionali notizie relative ai risultati del trattamento delle informazioni e all'esistenza di collegamenti «*con casi già registrati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli*» (art. 22, § 1).

b) La natura del mandato di Eurojust richiede altresì che siano valorizzati al meglio, nell'assolvimento delle sue funzioni, i rapporti di cooperazione con organi, organismi e istituzioni dell'Unione, con le autorità competenti dei Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

In tal senso, il capo V del Regolamento (artt. 47-59) – premesse alcune disposizioni comuni relative per lo più allo scambio e al trattamento di dati (art. 47) – provvede a chiarire e a delimitare i rispettivi ruoli, differenziando i rapporti con i partner all'interno dell'Unione con i quali si tende a costituire “sistema” (Sezione II, artt. 48-51), da quelli con le autorità di Paesi terzi e le organizzazioni internazionali (Sezione III, artt. 52-54).

Eurojust intrattiene rapporti privilegiati con la rete giudiziaria europea, basati sulla concertazione e sulla complementarità, per il tramite del membro nazionale, dei punti di contatto della rete giudiziaria europea ed i corrispondenti nazionali di Eurojust e della rete. In particolare, i membri nazionali informano i punti di contatto della rete – che possono essere invitati alle riunioni di Eurojust – sui fascicoli che «*ritengano possano essere trattati più opportunamente dalla rete*» (art. 48, § 1). Rapporti analoghi si delineano anche con le altre reti dell'Unione coinvolte nella cooperazione giudiziaria penale, tra cui la rete delle squadre investigative comuni e la rete europea di punti di contatto in materia di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra istituita con decisione 2002/494/GAI. I segretariati generali delle reti fanno parte del personale di Eurojust, di cui costituiscono unità distinte sul piano funzionale (art. 48, § 1, lett. b); § 2). A tal fine la rete relativa ad una rete di punti di contatto contro la corruzione, istituita con decisione 2008/852/GAI del 24 ottobre 2008 potrà chiedere ad Eurojust a fornirle un segretariato.

Per potenziare la cooperazione con Europol, al fine di individuare i collegamenti tra i dati già nella disponibilità delle due agenzie (art. 49, § 2), Eurojust consente l'accesso in via indiretta alle informazioni in suo possesso «*in base ad un sistema di riscontro positivo o negativo (hit/no hit)*», avviando, in caso di riscontro positivo, la procedura in base alla quale l'informazione che ha generato l'*hit* può essere condivisa, in conformità alla decisione dello Stato membro, dell'organismo o del diverso soggetto che abbia fornito l'informazione stessa ad Eurojust (art. 49, § 1). La procedura di condivisione delle informazioni con Europol può essere attivata anche qualora, durante il trattamento di dati in relazione ad una singola indagine, si ravvisi la necessità di coordinamento, cooperazione o sostegno tra le attività delle due Agenzie (art. 49, § 4).

Le relazioni – ancora tutte da scrivere – di Eurojust con EPPO si basano sulla cooperazione reciproca «*nell'ambito dei rispettivi mandati e delle rispettive competenze, nonché sullo sviluppo di reciproci legami operativi, amministrativi e di gestione*». Per questo motivo, si prevede che il presidente di Eurojust e il procuratore europeo si riuniscano «*periodicamente per discutere le questioni di interesse comune*» (art. 50, § 1). Eurojust tratterà senza ritardo le richieste di sostegno provenienti da EPPO, informando e, se del caso, coin-

volgendo la Procura europea nelle proprie attività relative ai casi transfrontalieri, mediante la condivisione di «informazioni, compresi dati personali, riguardanti i suoi fascicoli» o richiedendo il sostegno di EP-PO (art. 50, § 4). È, inoltre, previsto un meccanismo reciproco di accesso indiretto alle informazioni del sistema automatico di gestione dei fascicoli (art. 23) rispettivamente di Eurojust e della Procura europea, basato su di un sistema di riscontro positivo/negativo (art. 50, § 5).

c) In merito alla cooperazione con soggetti esterni all'ambito dell'Unione, si prevede che Eurojust predisponga, ogni quattro anni, in consultazione con la Commissione, «una strategia di cooperazione che specifica i paesi terzi e le organizzazioni internazionali riguardo ai quali sussiste un'esigenza operativa di cooperazione» (art. 52, § 1). Allo scopo di agevolare la cooperazione con Paesi terzi Eurojust può designare in essi, di concerto con le autorità competenti interessati dei punti di contatto (art. 52, § 3) o, in presenza di un apposito accordo di lavoro definito ai sensi dell'art. 47, § 3, distaccare magistrati di collegamento (art. 53, §1). I compiti di questi ultimi includono «attività volte a incoraggiare e accelerare tutte le forme di cooperazioni giudiziaria in materia penale, in particolare stabilendo collegamenti diretti con le autorità competenti interessate» (art. 53, § 2).

Con l'accordo degli Stati membri interessati Eurojust può, inoltre, coordinare l'esecuzione di richieste di cooperazione giudiziaria provenienti da un Paese terzo, a condizione che tali richieste «debbano essere eseguite in almeno due Stati membri nell'ambito di una stessa indagine» (art. 54, § 1). In caso di urgenza, tali richieste, se provenienti da uno Paese terzo che abbia concluso un accordo di cooperazione o di lavoro con Eurojust, potranno essere ricevute e trasmesse dal meccanismo di coordinamento permanente (MCC) previsto dall'art. 19 (art. 54, § 2).

Il trattamento e la protezione dei dati personali

Una cospicua parte del Regolamento 2018/1727 (capo IV, artt. 26-46) è dedicata al trattamento dei dati personali da parte di Eurojust, materia che ha richiesto un approfondito aggiornamento alla luce della nuova disciplina europea. In quest'ottica – come si precisa nel preambolo (considerando 28) – al fine di garantire lo stesso livello di protezione mediante diritti giuridicamente tutelati in tutta l'Europa e di «prevenire disparità che possano ostacolare lo scambio di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti degli Stati membri» è opportuno che le norme per la protezione e la circolazione dei dati personali operativi trattati da Eurojust «siano coerenti con la direttiva (UE) 2016/680» (relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

Posta tale premessa, il trattamento dei dati personali “operativi” – ossia quelli connessi ad indagini penali – da parte di Eurojust è regolato dalle previsioni contenute nell'art. 3 e nel capo IX del regolamento (UE) 2018/1725 (concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati) e dalle norme specifiche previste dal Regolamento in esame (art. 26, § 1), da considerare rispetto alle prime alla stregua di *lex specialis* (considerando 29). Diversamente, il trattamento dei dati personali “amministrativi” che Eurojust gestisce è sottoposto alle norme generali del (UE) 2018/1725 (art. 26, § 1).

I dati personali operativi che Eurojust, nell'ambito delle sue competenze e al fine di svolgere le sue funzioni operative, è autorizzata a trattare se «necessario per l'assolvimento dei suoi compiti», sono soltanto quelli elencati nell'allegato II del Regolamento in esame (art. 27, § 1 e § 2). Si tratta, in particolare, dei dati relativi a «persone nei cui confronti sussistono, in base al diritto nazionale degli Stati membri interessati, fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o intendano commettere un reato di sua competenza, o che sono state condannate per siffatto reato» (punto 1 dell'allegato II); nonché di quelli riguardanti «persone che, in base al diritto nazionale degli Stati membri interessati, sono considerate vittime o oltre parti rispetto a un reato, quali le persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare in un'indagine o azione penale riguardante una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 3, persone che sono in grado di fornire informazioni su reati, o persone in contatto con una delle persone di cui al paragrafo 1 o ad essa collegate» (punto 2 dell'allegato II).

Solo in casi eccezionali e «per un periodo limitato che non può superare il tempo necessario per concludere il caso in relazione al quale sono trattati», Eurojust può trattare anche dati personali diversi da quelli di cui all'Allegato II, purché concernenti le circostanze di un reato, «qualora tali dati siano di rilevanza immediata e rientrano nell'ambito di indagini in corso che Eurojust coordina o contribuisce a coordinare» (art. 27, § 3).

Il trasferimento dei dati personali operativi è, invece, disciplinato dagli artt. 55-59.

È, infine, mutata l'autorità preposta a vigilare sull'applicazione e sul rispetto delle previsioni *de quibus* da parte di Eurojust, che la decisione 2002/187/GAI individuava in un'autorità di controllo *ad hoc*, di natura collegiale, appositamente istituita ai sensi dell'art. 23. Il controllo è ora affidato al Garante europeo della protezione dei dati, chiamato altresì a fornire ad Eurojust e agli interessati pareri sulle questioni attinenti al trattamento dei dati personali operativi (art. 40, § 1). Tra i poteri attribuiti a tal fine al Garante (art. 40, § 3) spiccano quello di rivolgere ad Eurojust avvertimenti (art. 40, § 3, lett. *d*) e quello di ordinarle di rettificare, limitare o cancellare dati che siano «*stati trattati in violazione delle disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali operativi*» (art. 40, § 3, lett. *e*).